

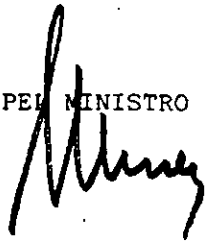
nell'ottica di favorire il ricongiungimento del nucleo familiare.

In particolare, comunque, relativamente all'alloggio potranno essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, i criteri indicati nella circolare 69 del 10.12.1992.

Come parametro per calcolare il reddito si potrà far riferimento alla disponibilità da parte dello straniero di un reddito pari all'importo della pensione sociale.

Per quanto concerne, infine, il ricongiungimento familiare dei congiunti di cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno umanitario ed occupati, si ritiene che i suddetti stranieri potranno ottenere il ricongiungimento dei propri familiari ai sensi dell'art.4 della Legge 943/86, in base al quale non è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno biennale, seguendo, comunque, la procedura dell'art.9 del D.L. 376/96, come già indicato nella circolare p.n. del 18.4.1996.

PEL MINISTRO



Roma 25.07.96*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

CIRCOLARE N. 111/96

*Prot. N. 8023
Miyale*Agli Uffici Reg.li e Prov.li
del Lavoro e della M.O.
LORO SEDIAgli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDIRegione Sicilia - Ass.to al Lavoro
ed alla Previdenza Sociale
PALERMOAlla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripart.ne lavoro - Ufficio del Lavoro
- Ispettorato del Lavoro
BOLZANOAlla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro
TRENTOAll'Ufficio Speciale Collocamento
Lavoratori dello Spettacolo
ROMAAlle Agenzie Regionali per l'Impiego
LORO SEDIe, p.c.: Alla D.G. AA.GG. Personale
Divisione I
SEDEAl Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.P. - Uff. VII
D.G.E.A.S. - Uff. X
ROMAAl Ministero dell'Interno
Dip.to di P.S. - D.G. AA.GG.
Servizio Stranieri
ROMA

All'INPS - Direzione Generale
Via Ciri il Grande, 2
ROMA

All'ENPALS
Direzione Generale
Viale Regina Margherita 206
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 16.7.1996 n. 376: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 166 del 17.7.1996 il decreto legge in oggetto che reitera con alcune modifiche il decreto n. 269 del 17.5.1996.

D'intesa con la Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, sentite le Amministrazioni interessate, si forniscono le seguenti istruzioni ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni emanate con le precedenti circolari in materia :

Per quanto attiene all'attività di codesti Uffici ed Ispettorati, il decreto, in vigore dal 18 luglio u.s., nel Capo I nulla innova in ordine ai flussi di ingresso ed al lavoro stagionale, restando inalterato il testo degli artt. 1 - 2 e 3 del decreto decaduto. Confermato inoltre, nel Capo II - art. 6, l'inasprimento delle pene per l'impiego illecito di manodopera straniera previste dall'art. 12 della L. 943/86.

Alcune sostanziali modifiche sono state introdotte dall'art. 10 del Capo III "Regolarizzazione per offerta di lavoro" sostitutivo dell'art. 12 del D.L. 269/96, per cui si integrano le istruzioni in precedenza impartite con la circolare n. 37/96 del 14.3.1996.

In particolare :

1) SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

Il comma 1 dell'art. 10, confermando il 31 marzo 1996 quale termine ultimo per la presentazione alle Questure territorialmente competenti delle richieste di permesso di soggiorno da parte degli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, consente l'accesso alla regolarizzazione di coloro che hanno presentato l'istanza nel termine predetto e ribadisce i soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione (v. punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 della circ. 37/96).

Il nuovo testo del comma in parola estende le possibilità di regolarizzazione di rapporti di lavoro in atto ai datori di lavoro stranieri, anche nella seconda ipotesi prevista, per cui deve intendersi soppresso il punto 2.2 della suddetta circolare.

Il comma 2, nella sua nuova stesura, conferma quanto previsto nella circ. 37/96 al punto 1.4.

2) ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Di notevole importanza è l'innovazione introdotta nel comma 5 - punto d), che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro.

Per rapporto di lavoro "non perfezionato" s'intende la dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro non seguita da effettiva assunzione.

Per rapporto di lavoro "non confermato", ci si riferisce alle dichiarazioni del lavoratore riguardanti prestazioni di lavoro in atto, contestate dal datore di lavoro.

3) CONTRATTO DI LAVORO E RELATIVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Il termine di 1 anno della validità del permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento, aumenta per il lavoratore le possibilità di assunzione, per tutti i soggetti di cui al punto 2).

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla previsione normativa del punto d) in parola, che conferma l'obbligo della stipula dei contratti di lavoro degli stranieri in esso indicati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro che verificheranno l'effettivo avviamento e la permanenza del rapporto di lavoro.

La successiva esibizione del contratto di lavoro dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo la normativa vigente.

Si precisa che anche per queste assunzioni vale quanto indicato al punto 4.1) della circolare 37/96, in merito alle comunicazioni dei datori di lavoro dell'assunzione all'UPLMO, in luogo delle SCICA.

Peraltro, gli UPLMO segnaleranno alle SCICA l'avvenuta assunzione per le registrazioni di competenza delle sezioni.

4) VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con la nuova stesura del comma 6) viene confermato il versamento anticipato all'INPS di 6 o 4 mesi di contributi in relazione alla durata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato o a titolo di lavoro stagionale) da parte del datore di lavoro che, avendo rilasciato dichiarazione scritta della propria disponibilità alla immediata assunzione di lavoratori extracomunitari, proceda direttamente alla assunzione dei lavoratori medesimi.

La ricevuta del versamento effettuato deve essere allegata da parte del datore di lavoro alla comunicazione dell'avvenuta assunzione da inviare all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Viceversa, non sono più tenuti al predetto versamento, i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente con lavoratori extracomunitari nei casi previsti dal comma 5) lettera d).

In caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro le somme versate dal datore di lavoro a titolo di anticipo, eccedenti i periodi di lavoro effettivamente svolti, saranno restituite, a domanda, da parte dell'INPS secondo modalità stabilite dal predetto Istituto.

Non è stato confermato nel testo del nuovo decreto legge il precedente comma 7) dell'art. 12). Pertanto è venuto meno l'obbligo del versamento di 4 mesi a carico dei lavoratori. Le somme versate saranno restituite a domanda, dall'INPS secondo modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

Con il comma 9) viene mantenuta la facoltà da parte dei datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro pregressi, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di cui ai commi 1) e 2), rese entro il 31 marzo 1996, con il versamento all' INPS entro il 17 settembre 1996, dei contributi dovuti dalla data della costituzione del rapporto di lavoro irregolare, maggiorati del 5 %.

Con i chiarimenti sopra forniti si intendono annullate tutte le direttive impartite precedentemente in materia di adempimenti contributivi, compresi i punti 3.1, 3.2 e 3.3 della circolare n. 37/96.

5) ADEMPIMENTI OPERATIVI

In relazione a quanto sopra chiarito si confermano le istruzioni impartite con le precedenti circolari non in contrasto con quanto sopra ed in particolare :

- l'iscrizione nelle liste di collocamento deve essere fatta, in attesa del rilascio del relativo permesso, dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalle Questure;
- il libretto di lavoro deve essere consegnato ad avvenuta assunzione del lavoratore;
- la trasmissione agli Ispettorati del Lavoro e alle sedi INPS delle copie delle dichiarazioni rese dai lavoratori, prevista nella nuova versione del comma 4), non costituisce presupposto del rilascio del permesso di soggiorno, non essendo il comma 4) predetto citato nella nuova versione del comma 5); pertanto devono intendersi correlatamente abrogate le direttive emanate al riguardo con la circolare n. 146/95;
- gli Uffici Regionali del Lavoro continueranno a trasmettere al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie a mezzo fax quindicinalmente entro il 5 ed il 20 di ogni mese il prospetto riepilogativo regionale delle comunicazioni dagli UPLMO sulle assunzioni effettuate (v. circolare 150/95);

- inoltre, entro il 10 settembre p.v. gli Uffici Regionali trasmetteranno a mezzo fax, il prospetto riepilogativo regionale degli iscritti nelle apposite liste previste dalla circ. 150/93 presso le SCICA, alla data del 31.8.1996 (punto 5 lett. d) art. 10).

Si confida sulla sollecita e fattiva collaborazione di codesti uffici per la più scrupolosa e pronta attivazione delle presenti istruzioni, ribadendo la necessità che ogni eventuale divergenza operativa sia opportunamente rappresentata con tempestività all'Amministrazione, per le opportune istruzioni al riguardo.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e adempimento.

Il MINISTRO



Sentenza n. 129
Anno 1995

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI - Dott. Renato GRANATA - Prof. Giuliano VASSALLI - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO - Dott. Riccardo CHIEPPA, Giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia su ricorso proposto da Belhaiba Abdelilah contro il Ministero dell'interno iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Belhaiba Abdelilah, cittadino marocchino, entrato in Italia prima del 31 dicembre 1989 e regolarizzato ai sensi della legge n. 39 del 1990, impugnava il decreto di espulsione del prefetto di Milano, motivato sulla base della sentenza di «patteggiamento», emessa nel gennaio 1991, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Affermata preliminarmente la propria estraneità ai fatti, il ricorrente sosteneva che il «patteggiamento» non può (né deve) essere assimilato a una condanna penale dalla quale soltanto scaturiscono i provvedimenti espulsivi di cui all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato); e faceva presente, altresì, di essere coniugato con una cittadina italiana e di svolgere un'attività di lavoro subordinato.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, chiamato a decidere sul ricorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (*recte*: del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), in relazione agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 della Costituzione.

2. — Ha osservato il giudice *a quo* che la sentenza di «patteggiamento», ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, integra i contenuti di una pronuncia di condanna sia perché promana da un giudice penale ed irroga una pena criminale, sia perché in tal senso deporrebbe — in modo esplicito ed inequivoco — il disposto di cui all'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale. In ragione di tale natura, il prefetto non avrebbe alcuna discrezionalità nell'espellere lo straniero dal nostro territorio nazionale, e il giudice non avrebbe alcun potere di controllo sull'atto prefettizio.

Il rimettente è a conoscenza dell'ordinanza n. 72 del 1994 della Corte costituzionale che, in relazione alla medesima questione di costituzionalità riguardante l'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, come convertito e modificato, dispose la restituzione degli atti per il *ius superveniens*, costituito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri). È vero che in quell'occasione la Corte intravide una nuova e ulteriore forma di coordinamento fra la due figure di espulsione — quella giurisdizionale e quella amministrativa — enucleabile dall'art. 7, comma 1, e basata sul cardine dell'inciso «Fermo restando»; tuttavia il giudice *a quo* ritiene che, anche in ragione del principio di non retroattività della legge penale (la «condanna» a seguito della sentenza di «patteggiamento» è stata anteriore all'emanazione della legge n. 296 del 1993), il menzionato coordinamento non sarebbe applicabile al caso di specie. L'art. 8 della legge n. 296 del 1993, che ha fornito allo straniero, condannato a una pena inferiore a tre anni, un'alternativa all'espiazione della pena, non avrebbe infatti modificato il quadro dell'espulsione come sanzione accessoria, irrogabile «dal giudice penale nei casi previsti dal codice o dalle leggi speciali e dal prefetto nei residui casi disciplinati dall'art. 7». Il presente caso non rientrerebbe nel coordinamento istituito in forza dell'inciso «Fermo restando», di cui al comma 1 dell'art. 7, trattandosi d'un particolare tipo di condanna cui non ha fatto seguito, né poteva farlo, una misura cautelare o espulsiva in sede penale. In conseguenza di tale lacuna, si sarebbe legittimamente determinata un'attivazione del prefetto, obbligatoria e vincolata, che sarebbe culminata in un provvedimento di espulsione, automatico, adottato indipendentemente da una valutazione di pericolosità del soggetto.

Senonché, la contraddittorietà del sistema si rivelerebbe ancor più, questa volta, in considerazione del fatto che l'art. 445 del codice di procedura penale non suppone un accertamento di responsabilità penale per colui che richiede (e ottiene) il «patteggiamento» al fine di evitare l'alea del giudizio. Ove, pertanto, l'art. 7 dovesse essere interpretato, come sembra al collegio rimettente, nel senso che il prefetto deve proce-

dere all'espulsione dello straniero in modo vincolato, e obbligatoriamente, quando «il giudice penale non ha competenza a pronunciarsi sull'espulsione, perché la condanna non comporta l'applicazione di tale misura di sicurezza», detto articolo violerebbe numerosi principi costituzionali.

Confliggerebbe con il canone di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97. La norma sarebbe altresì in contrasto con l'art. 24, essendo inibito al giudice amministrativo il potere di controllo sulla legittimità sostanziale dell'operato del prefetto, e con l'art. 25, (*recte*: art. 27), venendo meno la finalità rieducativa della pena e, infine, con l'art. 35, impedendo l'espulsione l'esercizio dell'attività lavorativa di cui è titolare l'interessato.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Del tutto fuori luogo sarebbe il riferimento all'art. 25 della Costituzione, poiché il profilo della finalità rieducativa della pena si ancora all'art. 27, terzo comma, ove si afferma che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». La censura, comunque, sarebbe infondata, stante la possibilità di svolgere un'attività lavorativa anche in altri Stati della comunità internazionale.

Non vi sarebbe contrasto neppure con l'art. 3 essendo assai copiose, nel nostro ordinamento, le disposizioni che regolano in via automatica le misure di rigore, in caso di inosservanza di leggi o regolamenti. Del resto, varie pronunce della Corte costituzionale avrebbero riconosciuto la legittimità delle norme che riservano agli stranieri un trattamento differenziato rispetto ai cittadini, mentre il principio di eguaglianza può essere loro esteso soltanto in relazione alla tutela dei diritti inviolabili (v. particolarmente sentenze n. 244 del 1974 e n. 104 del 1969). Neppure potrebbe prospettarsi una lesione dell'art. 24 della Costituzione, atteso che la legge impugnata, all'art. 5, detta norme in materia di tutela giurisdizionale; e, infine, l'impedimento all'attività lavorativa, con conseguente violazione dell'art. 35, non avrebbe alcuna consistenza posto che gli stranieri non avrebbero alcun diritto costituzionalmente protetto di soggiorno nel territorio nazionale.

Considerato in diritto

1. — Ritorna all'esame della Corte la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato). La disposizione, nella parte in cui obbliga il prefetto a espellere dal territorio nazionale lo straniero cui sia stata inflitta una pena criminale in forza di una sentenza penale di «patteggiamento» ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che si compiano valutazioni (discrezionali) in ordine alla sua pericolosità sociale o alla sussistenza di altri interessi costituzionalmente tutelati, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (*recte*: art. 27) della Costituzione.

2. — Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull'interpretazione di quelle disposizioni, per vero complesse, contenute nell'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, richiamate dal giudice *a quo*. Con l'ordinanza n. 72 del 1994, sulla base della distinzione tra le due figure di espulsione (la misura di sicurezza e la misura di polizia) veniva sottolineato come l'art. 7 impugnato si aprisse, significativamente, con una «clausola di salvezza» riferibile a tutte le disposizioni già vigenti in materia di espulsione-misura di sicurezza. Il coordinamento tra le due figure di espulsione veniva pertanto conformato in termini di alterità, attraverso una ripartizione «topografica» dell'articolo 7 impugnato, assegnando l'intero primo comma all'area della misura di sicurezza e i commi successivi all'area della misura amministrativa (o di polizia).

3. — Di tale ricostruzione interpretativa si è fatto carico, invero, il giudice *a quo* quando ha riproposto, negli stessi termini, la questione già a suo tempo sollevata anche da altre sezioni dello stesso tribunale amministrativo regionale. A suo dire, il coordinamento tra le due forme di espulsione produrrebbe, infatti, una nuova ipotesi di «accavallamento»

essendo precluso al giudice penale il vaglio della misura di sicurezza espulsiva in forza di una sentenza di «patteggiamento» ex artt. 444-445 del codice di procedura penale. («La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca»: art. 445, comma 1, del codice di procedura penale). Non potendo il giudice penale applicare la misura di sicurezza dell'espulsione, dovrebbe surrogarlo il prefetto, con la conseguenza di far rivivere tutte le doglianze d'incostituzionalità già lamentate nell'incidente di costituzionalità che dette luogo alla già citata pronuncia di questa Corte.

4. — Ma il ragionamento del rimettente — che pur ripercorre correttamente, in premessa, l'*iter* argomentativo seguito dall'ordinanza n. 72 del 1994 — non giunge alle sue giuste conclusioni. Infatti, una volta escluso in radice il potere del giudice penale di fare applicazione della misura espulsiva (in forza della cennata disposizione contenuta nell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale) non si comprende perché — stante la già indicata alterità delle due misure — essa diverrebbe di competenza del prefetto, trasformandosi immotivatamente in una misura di polizia.

In realtà, la ripartizione «topografica» dell'espulsione, disciplinata dall'impugnato art. 7, fra il primo comma (dove consiste nella misura di sicurezza) e gli altri (ove è misura amministrativa, di polizia), comporta anche l'invalidità di quel recinto da parte delle diverse autorità preposte all'applicazione delle rispettive misure espulsive. Ponendo il confine, la ripartizione, così individuata da questa Corte, segue anche una diversità strutturale, ontologica, fra le due misure quale discende dalle due autorità statuali cui è attribuita la loro applicazione, sì che l'inapplicabilità d'una di esse — per l'esistenza d'un ostacolo legislativo, d'una deroga o altro — non consente la surroga da parte dell'autorità non competente. Così come la corte di cassazione ha censurato la concessione allo straniero della sospensione condizionale della pena da parte del giudice del «patteggiamento» alla condizione, accertata, dell'espulsione amministrativa dallo Stato, annullando la sentenza resa ex art. 444 del codice di procedura penale,

analogamente dev'essere censurata l'indebita sostituzione dell'autorità amministrativa nei poteri espulsivi di competenza del giudice. Del resto, il «patteggiamento» implica, di solito, un giudizio favorevole che accoglie una proposta (o implica un'accettazione) dell'imputato: esso, perciò, non può tradursi in un trattamento peggiore, visto che all'accordo l'imputato potrebbe determinarsi anche, e principalmente, per la previsione legale della inapplicabilità della misura di sicurezza espulsiva.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (*recte*: 27) della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

F.to: Antonio BALDASSARRE, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Circolare n. 29/96

sp

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/52/2/8/1^aDIV.

Roma, 27.8.1996

OGGETTO: Visti di reingresso per adulti accompagnati da minorenni. -

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI

POLZONE - POLTIERRAPOLMARE - POLARIA

Sono stati segnalati a quest'Ufficio casi di stranieri che si presentano alle Autorità di frontiera del nostro Paese muniti di visto di reingresso sul passaporto e sono accompagnati da minori che, sebbene iscritti anch'essi sullo stesso documento d'espatrio, non sono menzionati nel contesto dell'autorizzazione al rientro in Italia rilasciata dalle SS.LL.

Ciò determina, com'è intuibile, una turbativa dell'attività degli Uffici di frontiera, i quali, nel dubbio, sono costretti ad esperire accertamenti supplementari di varia natura, tendenti a determinare l'estensione del citato visto, anche per evitare l'adozione di misure di respingimento che, poichè riguardanti soggetti minori di età, assumono particolare delicatezza.

Per ovviare, dunque, a tale inconveniente, si ribadisce l'assoluta necessità, così come già disposto con la circolare

telegrafica p.n. del 26.7.1990, che nel visto di reingresso venga esplicitamente annotato se nel passaporto risultino o non inclusi i nominativi dei figli minori o del coniuge e specificare se anche ad essi si riferisca l'autorizzazione al rientro in Italia rilasciata da codesti Uffici.

IL CAPO DELLA POLIZIA

